

Speciale Decreto Dignità

Contratto a tempo determinato

A quali contratti viene applicato?

Le nuove regole introdotte dal Decreto Dignità si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato:

- ▶ **Stipulati** dal 15/07/2018;
- ▶ **Rinnovati o prorogati** dal 15/07/2018.

Quali sono le principali novità?

Il contratto a tempo determinato potrà essere stipulato **senza una motivazione specifica** per un **periodo massimo di 12 mesi**.

Nel caso in cui il termine del contratto possa essere giustificato da **ragioni legate ad esigenze temporanee ed oggettive legate:**

- ▶ Ad incrementi non programmabili di produttività;
- ▶ Alla sostituzione di lavoratori assenti

Il contratto potrà avere durata per un **periodo massimo di 24 mesi**.

Questo limite deve essere rispettato dalla somma di **tutti i contratti** tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro, che siano conclusi per lo svolgimento di **mansioni di pari livello e categoria legale**.

Il contratto a tempo determinato potrà essere **prorogato**, nei termini definiti precedentemente, per una **massimo di 4 volte**. A partire dalla quinta proroga, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Il lavoratore potrà **impugnare il contratto** a tempo determinato, in caso di superamento dei limiti sopra indicati, **entro 180 giorni** dalla cessazione del singolo contratto.



Per informazioni e chiarimenti scrivi a
l.quassolo@studiomarinosl.it

Studiomarino S.r.l. STP
Via S. Rocchetto, 20, 10143 Torino
Tel. +390117431950



Speciale Decreto Dignità

Contratto di somministrazione

A quali contratti viene applicato?

Le nuove regole introdotte dal Decreto Dignità si applicano ai **contratti di somministrazione a tempo determinato**, tra Agenzia di Somministrazione e Lavoratore :

- ▶ **Stipulati** dal 15/07/2018;
- ▶ **Rinnovati o prorogati** dal 15/07/2018.

Quali sono le principali novità?

Il contratto a di somministrazione a tempo determinato sarà sottoposto **stesse alle limitazioni viste per il contratto a tempo determinato**, con eccezione:

- ▶ Del numero complessivo di contratti a tempo determinato;
- ▶ Del diritto di precedenza

Attenzione:

È importante sottolineare che le regole sopra esposte relative alla somministrazione regolano il rapporto di lavoro tra **Agenzia di Somministrazione e Lavoratore** e la nuova normativa non fa alcuna menzione del contratto commerciale tra Utilizzatore e Agenzia di Somministrazione!

Il **limite** che rimane **in capo all'utilizzatore** è legato al fatto che i **periodi** in cui il lavoratore ha prestato opera **come somministrato**, fanno **cumulo ai fini del limite della durata massima** (24 mesi) di eventuali contratti a tempo determinato stipulati successivamente.

Es: se il lavoratore Mario Rossi ha prestato opera come somministrato per 18 mesi nell'impresa Alfa srl, l'azienda potrà stipulare un contratto a tempo determinato, direttamente con il Sig. Rossi per un massimo di altri 6 mesi a fronte di esigenze produttive temporanee e non programmabili.



Per informazioni e chiarimenti scrivi a l.quassolo@studiomarinosl.it

Studiomarino S.r.l. STP
Via S. Rocchetto, 20, 10143 Torino
Tel. +390117431950

